



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

www.comune.baldisserotorinese.to.it

cap. 10020 – Piazza Umberto I n. 7

Tel. 011/9408008 – 011/9407306

Decreto n. 1/2023

Baldissero Torinese, 26/01/2023

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 15 della Legge 241/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 30 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il comma 4 del citato art. 30 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- l'art. 37 del D.lgs. n. 50/2016 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" prevede testualmente:
 1. *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.*
 2. *Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.*
 3. *Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.*
 4. *Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*
 - a) *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
 - b) *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
 - c) *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.*
 5. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi*



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

www.comune.baldisserotorinese.to.it

cap. 10020 – Piazza Umberto I n. 7

Tel. 011/9408008 – 011/9407306

pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.

7. Le centrali di committenza possono:

a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;

b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;

c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.

9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.

10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.

11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.

13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).

- l'applicazione del disposto di cui al comma 4 del predetto art. 37 risulta sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021;
- il differimento al 30/6/2023 dell'obbligo posto a carico dei comuni non capoluogo di provincia di svolgere le funzioni di stazione appaltante secondo una delle modalità previste dal comma 4 sopra riportato non si estende alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;
- il predetto art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021, nel modificare l'art.1, comma 1 del

COMUNE DI BALDISSERO TORINESE



Città Metropolitana di Torino

www.comune.baldisserotorinese.to.it

cap. 10020 – Piazza Umberto I n. 7

Tel. 011/9408008 – 011/9407306

D.L. 18/4/2019, n. 39, al punto 1.2. alla lettera a), ha previsto altresì che “(...) *Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia*”;

- fino all’entrata in vigore del DPCM di cui all’articolo 37, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e del sistema di qualificazione di cui all’articolo 38 del medesimo Decreto si applica l’articolo 216, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33, comma 3 ter, del DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- il Comune di Baldissero Torinese, giusta la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 07/10/2022 e i Comuni di Pavarolo e Marentino, giuste deliberazioni del Consiglio Comunale, rispettivamente n. ri 24 del 05/11/2022 e 36 del 29/11/2022, hanno approvato la bozza di convenzione finalizzata a svolgere in modo coordinato le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture in ossequio alle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- in data 19/12/2022 è stata stipulata la convenzione con cui è stata costituita la “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA”;
- il Comune di Baldissero Torinese, giusta la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 01/12/2022 ed i Comuni di Pavarolo e Marentino, giuste le deliberazioni della Giunta Comunale n. n. ri 57 del 22.12.2022 e 72 del 28.12.2022, hanno approvato la composizione della struttura operativa della Centrale Acquisti, formata dalle risorse umane e strumentali messe a disposizione da ogni ente convenzionato;
- l’art. 8 della convenzione prevede che i Sindaci degli enti convenzionati nominano di comune accordo e con proprio provvedimento, il responsabile dell’unità organizzativa “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA” e, con lo stesso provvedimento, il soggetto con funzione di viceresponsabile, che sostituisce il responsabile in caso di sua assenza o impedimento;

In accordo con i Sindaci dei Comuni di Pavarolo e Marentino, preso atto che, in relazione all’attuale organizzazione dei due Enti, si ritiene opportuno individuare il responsabile nella persona del geom. Andrea MARINO, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Baldissero Torinese in qualità di funzionario responsabile in posizione organizzativa del Servizio Tecnico Comunale e i vice responsabili nelle persone del dott. Paolo Oreste MORRA, Segretario Generale del Comune di Pavarolo, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico nonché dell’arch. Luca Maria FASANO, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Marentino, in qualità di Responsabile in Posizione organizzativa del Servizio Tecnico ;

visto lo Statuto Comunale;

NOMINA

1. Il **geom. Andrea MARINO**, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Baldissero Torinese in qualità di funzionario responsabile in posizione organizzativa del Servizio Tecnico Comunale, **Responsabile** dell’unità organizzativa autonoma “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA”, ai sensi dell’art. 8 della convenzione stipulata in data 19/12/2022 tra i Comuni di Baldissero Torinese, Pavarolo e Marentino.



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

www.comune.baldisserotorinese.to.it

cap. 10020 – Piazza Umberto I n. 7

Tel. 011/9408008 – 011/9407306

2. Il dott. Paolo Oreste MORRA, Segretario Generale del Comune di Pavarolo, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico nonché l'arch. Luca Maria FASANO, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Maretino, in qualità di Responsabile in Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico, **Vice responsabili** dell'unità organizzativa autonoma "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA", ai sensi dell'art. 8 della convenzione stipulata in data 19/12/2022 tra i Comuni di Baldissero Torinese, Pavarolo e Maretino.

DECRETA

1. Di dare atto che rimangono ferme e valide le competenze e ruoli dei singoli RUP (responsabili del procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/4/2016) relativamente agli adempimenti di propria competenza, come stabiliti nella predetta convenzione e dalla normativa vigente.
2. Di notificare agli interessati il presente provvedimento per la firma per accettazione.
3. Di trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, ai responsabili di servizio degli Enti interessati.



IL SINDACO
Piero CORDERO

PER ACCETTAZIONE